



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 250 Del 30/06/2017

N. 26 DEL 30/06/2017	Oggetto: Assenza per malattia. Dipendente O.G. - Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.
---------------------------------------	---

L'anno il giorno trenta del mese giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Sindacale N. 02 del 02.01.2017, con il quale è stata attribuito al sottoscritto la titolarità di Posizione Organizzativa Area Finanziaria, incaricando ed affidando allo stesso la responsabilità della gestione dei Servizi Finanziari e Tributarî compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che il dipendente Sig. O.G. (generalità ommesse e presenti agli atti d'ufficio), cat. B.5, figura professionale Collaboratore Professionale è rimasto assente dal servizio, per malattia, nei seguenti periodi lavorativi:

dal 01-07-2014 al 11-07-2014 per complessivi giorni 11 continuativi

dal 15-07-2014 al 29-07-2014 per complessivi giorni 15 continuativi

dal 22-09-2014 al 16-10-2014 per complessivi giorni 25 continuativi

dal 19-10-2015 al 31-10-2015 per complessivi giorni 13 continuativi

dal 29-11-2016 fino alla data del 26-04-2017 (data in cui è stato collocato a riposo per inabilità) per complessivi giorni 33 del 2016 e 116 del 2017 continuativi;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";

Dato atto che l'assenza nei primi casi non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma, mentre nell'ultimo periodo era presente anche il ricovero ospedaliero, ma il rientro di malattia usufruito fuori dal ricovero supera abbondantemente i giorni 10 continuativi, pertanto si ritiene applicabile anche in quel caso;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:
«1. (Comma così modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.»
- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

D E T E R M I N A

Per giorni 10 (DIECI) di assenza per malattia, dei seguenti periodi lavorativi:
 dal 01-07-2014 al 11-07-2014 per complessivi giorni 11 continuativi
 dal 15-07-2014 al 29-07-2014 per complessivi giorni 15 continuativi
 dal 22-09-2014 al 16-10-2014 per complessivi giorni 25 continuativi
 dal 19-10-2015 al 31-10-2015 per complessivi giorni 13 continuativi
 dal 29-11-2016 fino alla data del 26-04-2017 (data in cui è stato collocato a riposo per inabilità) per complessivi giorni 33 del 2016 e 116 del 2017 continuativi, (e comunque per i soli primi 10 giorni), al dipendente O.G. (generalità ommesse e presenti agli atti d'ufficio) non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto per ogni periodo di assenza superiore ai 10 giorni:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata	1.567,40	X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004		X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006		X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	37,60	X	X	X	
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile		X	X	X	

ALTRI ASSEGNI MENSILI							
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)					Somma da moltiplicare per ogni periodo di malattia superiore ai 10 giorni	
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	39,31	1,31	10	13,10		
8	Indennità di vigilanza						
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa.						
10	Indennità specifica per 12 mesi						
11	Indennità di rischio						
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc.						
					Totale		13,10

Per un importo totale di € 13,10 X 5 = 65,50.

Di procedere al relativo conguaglio sulle retribuzioni ancora da erogare.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Franco Vellio Melas e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0785-50007.

Copia del presente atto sarà notificato all'interessato.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Franco Vellio Melas

Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal
12/07/2017 al 27/07/2017 .